

ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Adempimenti Iniziali

Accettazione dell'incarico

Dichiarazione di indipendenza

Convocazione del Debitore

Richiesta al debitore del documento d'identità

Comunicazione all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante

Verifica dei requisiti soggettivi. Il debitore deve appartenere ad una delle seguenti categorie:

1. Imprenditore commerciale escluso art. 1 L.F.
2. Piccoli imprenditori art. 2083
3. Imprenditori esercenti attività agricola art. 2135
4. Enti non commerciali
5. Start up innovative art 31 DL 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221
6. Lavoratori autonomi, Associazioni fra professionisti

Verifica dei requisiti oggettivi. Il debitore deve:

1. Trovarsi in situazione di sovraindebitamento (art. 6)
2. Non essere soggetto a procedure concorsuali
3. Non aver utilizzato nei precedenti 5 anni (dalla data in cui è stato corrisposto l'ultimo pagamento previsto) uno strumento di cui alla L.3/12 (piano, accordo o liquidazione).
4. Non aver subito per cause a lui imputabili uno dei seguenti provvedimenti: impugnazione e risoluzione accordo del debitore (art. 14); revoca o cessazione degli effetti dell'omologazione del Piano del consumatore (art. 14 bis).

Verifica che la documentazione fornita consenta di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale

Verifica della non effettuazione da parte del consumatore di atti in frode ai creditori (seppure di competenza del G.D.ai sensi del art 12 bis c.1)

Richiesta di un fondo spese, previa autorizzazione del GD

Fase 1: Per la predisposizione del Piano

Acquisizione dei documenti

Redazione di dettagliato verbale delle dichiarazioni rilasciate e dei documenti prodotti dal consumatore istante, con esplicito riferimento alla completezza dei dati ed informazioni prodotte ed all'assenza di altri elementi di attivo e passivo anche potenziali

Verifica dell'attendibilità dei documenti ricevuti dal debitore

Richiesta formale al debitore se oltre ai documenti ricevuti esistono altri documenti/informazioni/dati potenzialmente rilevanti

Attivazione del cassetto fiscale (previa verifica dell'eventuale assegnazione ad altro collega e, nel caso, richiesta a quest'ultimo delle risultanze)

Acquisizione di eventuali perizie o offerte ricevute sui beni

Richiesta dei carichi pendenti (in caso di fatti penali rilevanti)

Richiesta degli estratti di ruolo presso Equitalia

Richiesta della certificazione dei carichi pendenti presso Agenzia Entrate, INPS, INAIL, Uffici tributi degli Enti Locali

Richiesta di precisazione del credito ai debitori ed ai creditori segnalati dal debitore e agli istituzionali

Effettuazione di visure camerali

Effettuazione di visure catastali e di ispezioni ipotecarie

Effettuazione di visure presso il P.R.A.

Esame degli estratti conto dei rapporti bancari degli ultimi 5 anni

Verifica dell'esistenza protesti di titoli a carico del debitore

Verificare dell'esistenza di decreti ingiuntivi e di procedure esecutive a carico del debitore istante negli ultimi cinque anni

Verifica della presenza di esecuzioni mobiliari o immobiliari

Accesso, previa richiesta al Giudice, a:

- anagrafe tributaria
- SIC (sistemi di informazioni creditizie);
- Centrali rischi;
- Centrale di allarme interbancaria;
- Archivio informatizzato degli assegni;

- altre banche dati pubbliche, compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'art. 30-ter, c. 2, D.Lgs. 141/2010;

Predisposizione del Piano

Assistenza al debitore nella predisposizione della proposta di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano e dei relativi allegati:

- a. elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute (garanzie prestate, ipoteche, interessi passivi);
- b. elenco di tutti i beni del debitore (es. conto corrente, deposito titoli, quote, partecipazioni, crediti, mobili, mobili registrati, immobili, cassette di sicurezza)
- c. elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni
- d. dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
- e. attestazione sulla fattibilità del piano
- f. elenco spese correnti necessarie al sostentamento del consumatore e della sua famiglia
- g. indicazione della composizione del nucleo familiare
- h. certificato dello stato di famiglia (autocertificabile ai sensi dell'art 46 DPR 445/2000)
- i. le scritture contabili degli ultimi 3 esercizi;
- j. dichiarazione che attesta la conformità delle scritture contabili all'originale;
- k. dichiarazione di eventuali redditi percepiti

Predisponine dell'Attestazione

Verifica della veridicità dei dati della Proposta attraverso un controllo delle attività e passività e in particolare:

a. Crediti tributari:

- i. Verifica della corrispondenza dei relativi saldi sulla base delle risultanze delle dichiarazioni fiscali, dei modelli di pagamento e dei registri obbligatori;
 - ii. Verifica, eventualmente avvalendosi dei servizi di consultazione accessibili per il tramite del cosiddetto "cassetto fiscale", del corretto adempimento delle obbligazioni tributarie;
- b. Crediti:** circolarizzazione di un campione significativo di posizioni creditorie mediante richiesta esplicita di conferma del credito stesso ai diretti interessati (anche mediante invito in tal senso direttamente formulato a cura dell'impresa) e successiva analisi delle risposte pervenute confrontandole con la documentazione in possesso del debitore;
- c. Disponibilità liquide:** verifica dei relativi saldi con l'effettiva consistenza fisica e con la documentazione bancaria e/o postale;

d. Debiti verso banche: circolarizzazione delle posizioni bancarie e verifica degli estratti conto degli ultimi anni. È inoltre opportuno accedere, previa richiesta al Giudice ai sensi dell'art. 15 c.10, a:

- anagrafe tributaria
- SIC (sistemi di informazioni creditizie);
- Centrali rischi;
- Centrale di allarme interbancaria;
- Archivio informatizzato degli assegni;
- altre banche dati pubbliche, compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'art. 30-ter, c. 2, D.Lgs. 141/2010;

e. Debiti verso fornitori: circolarizzazione di un campione sufficientemente rappresentativo di posizioni debitorie mediante richiesta esplicita di conferma del debito stesso ai diretti interessati.

f. Debiti tributari: verifica, eventualmente avvalendosi dei servizi di consultazione riservata accessibili on line (per es. attivando il cosiddetto "cassetto fiscale", richiedendo estratti di ruolo presso Equitalia) del corretto adempimento delle obbligazioni tributarie.

In caso di soddisfazione parziale dei crediti muniti di privilegio pegno o ipoteca, predisposizione di apposita relazione di attestazione dalla quale emerga che la soluzione è conveniente rispetto alla liquidazione

Predisposizione della relazione che attesta la fattibilità del piano

Indicazione dell'eventuale esistenza di procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, onde sensibilizzare il giudice a disporre in merito nel decreto che fissa l'udienza per l'omologa

Deposito del Piano

Deposito della proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza

Presentazione della proposta, non oltre tre giorni dal deposito in Tribunale, che dovrà contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti:

- a. all'agente della riscossione
- b. agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente

Fase 2: Omologazione del Piano

Votazione

- a. Almeno 10 giorni prima dell'udienza, ricezione delle espressioni di voto (attraverso ogni mezzo di comunicazione previsto dall'art 11 c.1). Nel caso in cui il creditore non esprima il proprio voto o lo esprima in ritardo vale il silenzio assenso.
- b. Verifica del raggiungimento del voto favorevole del 60% dei crediti (art 11 c.2):

- Verifica dei creditori con diritto di voto
- Verifica di eventuali voti da parte dei creditori muniti di privilegio pegno o ipoteca (in tal caso si ritiene che rinuncino alla prelazione)

In caso di raggiungimento dell'accordo:

a. Trasmissione con "sollecitudine" (anche se la legge non specifica i tempi per tale adempimento) ai creditori di:

- una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento delle percentuali di voto;
- il testo dell'accordo.

b. Decorsi 10 giorni da quando i creditori hanno ricevuto la relazione, trasmissione al Giudice di:

- relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale (60%) dei creditori consenzienti;
- eventuali contestazioni;
- attestazione definitiva sulla fattibilità del Piano.

In caso di mancato raggiungimento della soglia delle adesioni:

a. Sospensione della procedura preparatoria

b. Trasmissione immediata degli atti al Giudice

c. Nel caso in cui il Giudice non pronunci il decreto di improcedibilità, ma rimetta gli atti al Gestore della Crisi, quest'ultimo deve provvedere all'informativa dei creditori.

Decreto

Decreto del Tribunale che prevede:

- fissazione dell'udienza dei creditori (entro 60 gg. dal deposito della documentazione);
- disposizione della comunicazione ai creditori (da parte del Gestore della Crisi);
- disposizione di idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto (da parte del Gestore della Crisi);
- emanazione del provvedimento sull'inibitoria di atti pregiudizievoli nei confronti del debitore proponente fino all'emanazione del provvedimento definitivo di omologazione dell'accordo

Pubblicazione del decreto di omologa ai sensi dell'art. 12 c. 2, utilizzando tutte le forme di cui all'art. 10 c. 2. (Ai sensi dell'art. 12 c. 3 bis l'omologazione deve avvenire entro 6 mesi dalla presentazione della proposta art. 10 c.1);

Comunicazione sia del decreto sia del piano ai creditori almeno 30 gg prima dell'udienza (art. 12 bis c.1)

Tali comunicazioni dovranno essere effettuate (ai sensi dell'art. 15 c.7) a mezzo:

a. posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese (è possibile un accesso senza costi attraverso www.registroimprese.it) ovvero dall'Indice nazionale degli

indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (di cui all' art 6 bis del DL 179/12 convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221);

e, in ogni altro caso a mezzo:

b. telefax

c. oppure lettera raccomandata (non specifica ricevuta ritorno)

Il Giudice, verificati i presupposti di cui all'art. 12 bis c. 3, omologa il piano e dispone una forma idonea di pubblicità; tale pubblicità è a carico del Gestore della Crisi ex art 15 c. 7

In presenza di beni immobili, trascrizione del decreto di omologa alla Conservatoria competente allegando una copia autentica

In presenza di beni mobili iscritti nei pubblici registri, notifica del decreto di omologa (per il PRA la notifica avviene a mezzo PEC del Gestore della Crisi all'indirizzo PEC ACI ufficioprovincialefirenze@pec.aci.it allegando il decreto di omologa ed indicando chiaramente i numeri di targa degli autoveicoli su cui effettuare la trascrizione)

Fase 3: Esecuzione dell'accordo e del piano

Funzioni del Gestore della Crisi

Proposta al Giudice di nomina di un liquidatore con i requisiti ex art 28 LF:

a. Se è prevista la liquidazione di beni pignorati

b. Ovvero se il piano lo prevede

Eventuale richiesta con ricorso al Tribunale dell'accertamento del mancato pagamento dei crediti impignorabili o di quelli dell'Erario

Il Gestore della Crisi:

a. risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo (opportuno parere GD con istanza)

b. vigila sull'esatto adempimento dello stesso

c. comunica ai creditori ogni eventuale irregolarità (modalità del art 15 c.7).

d. Informa il Giudice su eventuali contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi;

e. Può richiedere al Giudice la sostituzione del liquidatore per giustificati motivi.

Richiesta della liquidazione del compenso al soggetto da cui si è stati nominati

Esecuzione del riparto finale

Presentazione di istanza con cui richiedere al GD:

i. Svincolo delle somme

ii. Cancellazione trascrizioni del pignoramento

iii. Cancellazione del decreto di omologa trascritto ex art 12bis c.3

iv. Cancellazione iscrizione titoli di prelazione

v. Cessazione pubblicità che il GD avrà disposto in sede di omologa

La stessa istanza deve:

- contenere la preventiva richiesta al liquidatore (ove previsto)
- contenere la verifica della conformità dell'atto dispositivo al piano
- contenere la verifica puntuale del corretto pagamento: dei crediti impignorabili (cioè devo averli pagati ai sensi dell'art 7 c.1); dell'Erario (art 7 c.1 terzo periodo)
- prevedere la soddisfazione dei creditori prededucibili ex art 13 c. 4bis prima degli altri

Funzioni del Liquidatore

Adempimenti Iniziali

Esecuzione della pubblicità della domanda e del decreto di apertura della liquidazione, nelle forme e secondo le modalità disposte dal giudice nel decreto di apertura della procedura

Il Liquidatore deve:

- nel più breve tempo possibile, prendere visione della documentazione relativa alla pratica rivolgendosi all'organismo di composizione della crisi o, in mancanza, al professionista facente le funzioni del Gestore della Crisi, e comunque accedendo anche presso la cancelleria.
- attuare le forme di pubblicità previste a suo carico, in particolare se nel patrimonio sono compresi beni immobili o mobili registrati, procedere alla trascrizione del decreto di apertura della procedura nei pubblici registri immobiliari e mobiliari.
- se il debitore svolge attività di impresa, verificare l'annotazione, effettuata da parte del Gestore della Crisi, del decreto di apertura della procedura nel registro delle imprese, per ciò che riguarda la produzione degli effetti verso i terzi.
- prendere in consegna i beni dando esecuzione al provvedimento previsto dalla lett e) della norma di cui all'art. 14-quinquies della L.3/2012 (consegna o rilascio dei beni). Si noti che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.

Il Liquidatore si fa carico della conservazione dei beni in relazione alla loro eventuale deperibilità, dei rischi inerenti (furto, incendio) e di eventuali altri pericoli emergenti nella specifica situazione, ponendo in essere gli atti e i provvedimenti ritenuti opportuni.